

# SUPPLEMENTO

AL NUMERO 53

# DEL COSTITUZIONALE

# ROMANO

Roma 17 Marzo

## FATTI E DOCUMENTI

*giustificativi in risposta alle parole dette dal cittadino Vinciguerra rappresentante del popolo sul Commissariato di Governo della Banca Romana*

Il cittadino Vinciguerra rappresentante del popolo nell'adunanza dell'Assemblea Costituente romana del giorno 8 di marzo, come si legge nel rendiconto a stampa della seduta vigesima seconda, disse alla Tribuna le seguenti parole:

« Il già Sostituto delle Finanze ci diceva, non è molto, che nella Banca vi è un Commissariato del Governo, che percepisce dall'Erario circa sc. 4000 annui. Diceva che questo Commissariato deve sorvegliare le operazioni della Banca a vantaggio del pubblico; ci disse ancora che questo Commissariato consumava inutilmente quell'annua ingente cifra senza occuparsi di ciò che strettamente gli incombe, e perciò lo riguardava totalmente inutile. Che non si dia nessuna cura di soddisfare al proprio dovere, ce lo ha riferito lo stesso ex-Sostituto delle Finanze allorché ci riportò (per sua esonerazione) che gli azionisti della Banca (non so per quali motivi) avevano ammortizzati cinquecentomila scudi di biglietti, senza che mai il Commissariato avesse partecipato il fatto al Governo stesso, che pure ha in ciò un grande interesse, e che lo stipendia per questo scopo. Se questo deve invigilare e non invigila, se esige lo stipendio, e non risponde al fine, veggio inutile questa istituzione, e perciò stimo necessario abolirla, e si risparmi in questo modo al Governo della Repubblica una spesa, che nessun vantaggio reca alla cosa pubblica; e sia questa supplita da persone che tutta godono la fiducia del popolo, scelto dal suo voto, come sono i rappresentanti, i quali tutelino realmente gli interessi del pubblico, del commercio e del paese. Succedano uomini nuovi a questa vecchia istituzione, non amata dal paese, perché falsata nei suoi principii, la quale tuttora è nelle mani di alcuni, non amici del nuovo ordine di cose e troppo legati invece a coloro che in Gaceta sognano anarchia e guerra civile: abbia nel suo seno chi le rechi una repubblicana scintilla per accenderla, se n'è suscettibile, di patrio amore, bruciando il seccume del gretto e privato interesse.

Le parole dell'onorevole rappresentante del popolo sono sì gravi, e feriscono sì direttamente l'onorevolezza del sottoscritto, che crederebbe di mancare a se stesso, ed alla sua coscienza se le lasciasse passare senza alcuna risposta, e se non fosse costretto di fare di pubblica ragione in questo giornale tutti quei documenti che servir possano pienamente a giustificarlo innanzi a tutta la Società e a conservare e mantenere intatta quella estimazione che pregia più della vita, e che sempre gli è stata cara sotto qualunque reggimento politico.

Tre sono i fatti che l'onorevole rappresentante gratuitamente asserisce nel suo discorso. Uno tocca dell'onorario del Commissariato, la cui cifra fece incarcare le ciglia a tutti i membri dell'Assemblea; gli altri due costituiscono un vero capo di accusa contro il passato Commissario, poiché in uno si dice che esso non sorvegliava la Banca, nell'altro ch'esso non si dava cura alcuna di soddisfare al proprio dovere. Alle parole dell'onorevole rappresentante, il sottoscritto non oppone che la genuina storia de' fatti, e la preziosa autenticità dei documenti, convinto che al solo manifestarsi del vero ogni accusa mal fondata cadrà a rovescio senza riparo.

Il Cittadino rappresentante (a riprendere a brano a brano il suo discorso) comincia dal dire:

« Il già sostituto delle finanze, ci diceva, non è molto, che nella Banca vi è un Commissariato del Governo che percepisce dall'erario circa sc. 4000 annui. »

Falso. Il Commissariato non riceveva che sc. 1896 annui; e questi non dall'Erario, ma dalla Società degli Azionisti. E da sapere che la società Francese, la quale nell'anno 1834 aprì la Banca in Roma, domandò al Governo di avere per Commissario quello che ora ha cessato di esserlo. Il Governo annui, e nelle condizioni che esso pose alla società Francese, nell'accordarle il privilegio, vi fu quella di pagare l'onorario al Commissariato. Il Commissariato era composto del Commissario, del

Verificatore, e di un Segretario. Il Commissario aveva sc. 1416; il Verificatore sc. 360, ed il Segretario sc. 120. Onorario che tanto nella intera sua somma, quanto nelle parti spettanti ai tre individui componenti il Commissariato, fu tutto fissato dal Governo.

« Diceva (continua il rappresentante) che questo Commissariato deve sorvegliare le operazioni della Banca a vantaggio del pubblico, ci disse ancora che questo Commissariato consumava inutilmente quell'annua ingente cifra, senza occuparsi di ciò che prettamente gli incombe, e perciò la riguardava totalmente inutile. »

Le attribuzioni del Commissario si leggono nel supplemento al n. 85 del diario di Roma del 25 di ottobre 1834, e furon queste:

« 1. Il Commissario pontificio presso la Banca Romana invigilerà all'esatta e fedele osservanza dei regolamenti. »

« 2. Firmerà i registri dei biglietti della Banca. »

« 3. Verificherà giornalmente la situazione della Cassa, onde assicurarsi che la emissione dei biglietti sia col numerario nella proporzione fissata dall'atto di concessione. »

« 4. Terrà la corrispondenza col Governo. »

« 5. Potrà presiedere ed intervenire nelle radunanze e nei consigli, tutte le volte che lo crederà conveniente; avendo però semplicemente il voto consultivo. »

L'ex Commissario dal giorno 4 di novembre 1834 in cui si aprì la Banca Romana, fino al giorno 28 agosto 1835, ha strettamente e scrupolosamente osservate le attribuzioni di sopra accennate (e ne fa fede il voluminoso carteggio da esso tenuto con la Segreteria di Stato, da cui in quell'epoca dipendeva la Banca Romana.) Di consenso cogli Azionisti Francesi esso interveniva, non solamente ai Consigli amministrativi della Banca, ma eziandio ai Consigli di sconto; eseguiva con il suo verificatore più volte al mese la verifica del portafoglio. Quando il giorno 28 di Agosto, l'ex Commissario ricevette dal Card. Segretario di Stato la seguente lettera:

« In replica ai rapporti rimessi ieri al Card. Segretario di Stato, dal Sig. Principe D. Pietro Odescalchi Commissario del Governo presso la Banca Romana, si commette a lui stesso di limitarsi, nell'esercizio delle sue funzioni sino a nuovo ordine, a vegliare perché non si emettano biglietti in proporzione maggiore di quella che permette lo Statuto approvato, ed a curare che il pubblico trovi nelle sue relazioni colla Banca quella sicurezza, e quegli aiuti compatibili collo stato della Banca medesima, di cui ha bisogno il commercio. » Ecco che tutte le attribuzioni del Commissario si restrinsero, per superiore comandamento, ad una sola; a quella cioè, di vegliare perché non si emettessero biglietti in proporzione maggiore di quello, che permetteva lo statuto approvato. Per ben due volte sono stati riformati gli Statuti della Banca Romana; la prima nel settembre 1838 sotto il Ministero del Card. Lambruschini; la seconda l'8 di luglio 1842 sotto il ministero del Card. Mattei, essendo passata la Banca Romana dal Ministero dell'estero al Ministero degli affari di Stato interni, ed in amendue questi Statuti l'attribuzione del Commissario è sempre rimasta quell'unica che fu ordinata colla lettera sopraccitata delli 28 di agosto 1835.

In questo lasso di tempo niun reclamo è stato mai fatto a carico dell'ex Commissario; niuna lettera ha esso ricevuta dal Superiore Governo che menomamente possa dare una lontana pruova all'accusa fattagli dal rappresentante del popolo. Nel 1846 la Banca Romana passò definitivamente sotto il Ministero delle Finanze. Molti sono stati gli individui si ecclesiastici, si laici, che, nel breve corso di due anni, e poco più, si sono succeduti in quel Ministero, ed il sottoscritto non ha mancato mai di tenerli istruiti di tutto ciò che accadeva nella Banca Romana entro i termini della sua attribuzione. E quando vi è stato bisogno non ha mancato ancora di fare riservati rapporti, oltre al Ministro delle Finanze eziandio a Sua Santità. Ma senza che il sottoscritto qui parli di Ministri di vecchia istituzione, (come si esprime l'egregio rappresentante) non appella esso che al Ministro Lunati, ora posto in sua vece a Commissario della Banca; e lo invita a dire francamente, da onesto ed onorevole cittadino, se l'ex Commissario abbia o no spesso tenuto con esso lui serio proposito sulla Banca romana, ed abbia o

no coscienziosamente adempite tutte le attribuzioni del suo ufficio.

« Che non si dia nessuna cura di soddisfare al proprio dovere (continua il suo ragionare l'onorevole rappresentante) ce lo ha riferito lo stesso ex-Sostituto delle Finanze allorché ci riportò (per sua esonerazione) che gli azionisti della Banca (non so per quali motivi) avevano ammortizzati cinquecentomila scudi di biglietti senza che mai il Commissariato avesse partecipato il fatto al Governo stesso, che pure ha in ciò un grande interesse, e che lo stipendia per questo scopo. »

E' vero che un numero di biglietti sono stati annullati; ma non già nell'ingente somma di scudi 500,000, ma in numero di soli scudi 100,000. Questa operazione peraltro è una misura meramente d'interna amministrazione, tendente a levare dal corso i biglietti, che, per lungo uso, sono resi affatto inservibili; ed un così fatto ritiro non alterando in niente le consuete operazioni della Banca, non può, né deve punto interessare al Governo, od al pubblico.

Interessa bensì al Commissario, il quale timbrando tutti i biglietti che si mettono in circolazione, deve necessariamente notare ne' suoi registri quelli che si tolgono dalla circolazione e si annullano; i quali essendo sostituiti da altri, questi pareggiano il numero dei biglietti che possano circolare in proporzione sempre del capitale, permesso dallo Statuto approvato. E di questa interna operazione della Banca l'ex-Commissario non ha mai dato partecipazione alcuna al Governo perché ancora estranea affatto all'attribuzione che eragli stata affidata. Che se il cittadino rappresentante vuol fargli un addebito, perché nella occasione che il Governo della Repubblica istantaneamente domandava denaro alla Banca non si è trovato pronto quel numero di biglietti corrispondente alle somme, di cui il Governo abbisognava, cosa che nemmeno è accaduta, lo addebiterebbe di non essere un veggente od un profeta; ed a questo addebito non sa rispondere. A convincer da ultimo l'onorevole rappresentante del popolo che eziandio il presente Governo non istimava inutile, o trascurato ne' suoi doveri il sottoscritto ex-Commissario, legga, di grazia, la seguente lettera del cittadino Biagio Placidi ad esso lui scritta in nome del Comitato esecutivo della Repubblica Romana.

« Cittadino

« Il Comitato esecutivo della Repubblica, dopo il decreto dell'Assemblea Costituente, col quale è data facoltà alla Banca Romana di emettere un milione e trecentomila scudi di biglietti, ha autorizzato il Ministro delle Finanze a prendere dalla Banca suddetta centomila scudi.

« Siccome importa che niuno indugio abbia a soffrire il suddetto Ministro al ricevimento della somma enunciata, così il Comitato esecutivo impegna la vostra influenza, qual Commissario del Governo presso la Banca Romana, perché quanto si desidera abbia pronto effetto.

« Sarete quindi compiacente d'intervenire all'adunanza dei Soci della Banca, che si terrà domani mattina ad urgenza e di presentare alla medesima, con piena efficacia, i vostri uffici.

« Pel Com. Esecut. della Rep.

« Il Segretario

« BIAGIO AVV. PLACIDI

L'ex-Commissario esegui quanto gli veniva ingiunto nella lettera, assisté all'Assemblea degli Azionisti della Banca, com'esso non ha mai omesso di fare; ufficio efficacemente la domanda del Governo, ed ottenuto dagli Azionisti l'assenso che si desiderava non mancò di darne, senza indugio, partecipazione al Comitato esecutivo, il quale, per mezzo del cittadino Montecchi, gli fece scrivere la lettera seguente:

« Onorevole Cittadino

« Il Comitato Esecutivo è ben soddisfatto degli uffici da voi, qual Commissario del Governo, usati con efficacia presso la Banca Romana; non può quindi a meno di rendervene testimonianza.

« Salute e fratellanza

« Roma 23 febbraio 1849.

« Per il Comitato Esecutivo

« MONTECCHI

Ora non sa il sottoscritto se l'onorevole rappresentante del popolo conosciuti avesse tutti i fatti narrati, ed avesse avuti sott'occhio tutti questi irrefragabili documenti; non sa, dissi, se si sarebbe permesso di asserire

così gratuitamente le cose che a carico dell'onoratezza di lui ha azzardate in una pubblica Assemblea. Intorno all'altra parte del discorso del cittadino rappresentante non crede il sottoscritto di dar risposta perchè punto non riguarda la sua delicatezza ed esattezza in ufficio.

PIETRO ODESCALCHI

**Mito diplomatico** — Sentiamo con somma meraviglia che vanno spargendosi e si scrivono anche come documento ufficiale di un certo agente diplomatico cattolico in Roma li più vergognosi rumori contro il popolo nostro. Questo agente avrebbe scritto ad un ambasciatore della sua nazione, fuori di Roma, che nel caso d'intervento di un massacro universale dei sudditi della nazione dimoranti qui sarebbe la immediata conseguenza dell'avvicinamento delle truppe straniere. Qualsiasi il suo sentimento sull'intervento delle potenze nelle cose sue, il popolo di Roma ha fatto e farà vedere che esso aborrisce il sangue.

27-04-1849

**Roma** — Ieri mattina verso le 9 si è presentato il Commissario di Governo alla Basilica di san Giovanni in Laterano per procedere all'inventario dei beni mobili della medesima e dei crediti. Avendo però trovato i Canonici che avevano inalberato bandiera tricolore di Francia, il Commissario dichiarò di rispettare la bandiera, ma che ne avrebbe fatto rapporto al Potere Esecutivo.

— Questa mattina 17 marzo un cannone è stato spedito fuori la porta Portese; verso sera aveva ordine un battaglione di pontonieri di partire per le coste di Palo e Civitavecchia.

— Qui s'è già l'abbassamento delle Campanie.  
— In S. Pietro in Vaticano, in S. Maria di Monterone, in SS. XII Apostoli e in altre chiese si dà opera dai Commissari di Governo all'inventario.

— Gli argenti dei Palazzi Apostolici Vaticano e Quirinale sono stati trasferiti alla zecca.

— Circa le 7 di questa mattina giungeva a Mattia Montecchi una staffetta da Bologna.

**Ferentino 14 marzo** — Ci scrivono che in questa città incominciando dal Governatore F. M. D. Angelilli dal Cancelliere Angelini sostituito S. Bottacchi fino all'ultimo cursore e custode delle carceri tutti sono ricusati alla adesione. Così nell'ufficio del Bollo e Registro il preposto F. Bellà ec. ec. Un solo fra tutti gli impiegati l'ha prestata.

**Firenze 15 Marzo** — Corre voce che il General d'Apice, in seguito delle violenze partite in Livorno dal Colonnello Reghini abbia data la sua dimissione.

È giunto in Firenze il deputato Lorenzo Valerio incaricato di una missione esploratrice negli Stati dell'Italia centrale.

Sono giunti sabato in Firenze due ufficiali della Guardia Nazionale di Bologna per domandare al Governo Provisorio il transito e scorta da Livorno ai confini per alcuni pezzi d'Artiglieria che da Civita-vecchia devono esser trasportati a Bologna.

**Venezia 7** — Nell'Assemblea dei rappresentanti, dopo che venne approvato il processo verbale, fu data lettura dal rappresentante Baldissarotto Francesco del rapporto della commissione sulla proposta del rappresentante Olper. Questo rapporto proponeva il seguente progetto di legge, che fu alla quasi unanimità approvato, e nei singoli articoli e nel suo complesso:

1. L'Assemblea nomina un capo del potere esecutivo, col titolo di presidente, nella persona di **Daniele Manin**.

2. L'Assemblea conserva in sé il potere costituente e legislativo, compreso quello di deliberare sulle sorti politiche del paese.

3. Al presidente Manin sono deliberati pieni poteri per la difesa interna ed esterna del paese, non escluso il diritto di aggiornare l'Assemblea, ma con l'obbligo di rinvoiarla entro 15 giorni al più tardi, e di esporre nella prima adunanza i motivi dell'aggiornamento.

4. Nei casi d'urgenza, il presidente potrà fare disposizioni legislative; con obbligo di farle poscia sanzionare dall'Assemblea nella prossima adunanza.

5. Il presidente è responsabile dei suoi atti dinanzi all'Assemblea.

Il rappresentante triumviro Manin ritornò, salutato da fragorosi applausi, nella sala, donde s'era per alcun tempo allontanato, e dichiarò di accettare il grave incarico, che l'Assemblea volle affidargli. (Gazz. di Venezia)

— **11 marzo** Un Decreto del Governo oggi pubblicato ripartisce nel modo seguente le mansioni ministeriali:

Gli affari esteri vengono assunti dal Presidente; le finanze, commercio, arti e manifatture, **Pesaro Maurogonato**; giustizia e interno, **Calucci**; culto, istruzione e beneficenza **Da Camin**; Marina, **Graziani**; Guerra, **Cavedalis**.

Si assicura che il Colonnello Cavedalis sia fatto Generale.

**Torino** — Il marchese Colli di Felizzano si ritirò dal ministero in seguito di una discussione avvenuta in consiglio. Non si sa precisamente intorno a che cosa versassero i dispareri. Persone bene informate dicono che il marchese Colli volesse mandare la guerra alle calende greche; altri, forse malintenzionati, dicono, che il marchese Colli si sia ritirato perchè, caso strano, questa volta tutti i ministri erano d'accordo con lui, e le faccende d'Italia non potevano più andare come dovevano andare. Al marchese Colli è succeduto l'avvocato De-ferraris.

Lord Abercromby fece di nuovo proposta al Ministero d'una pacificazione italiana nei seguenti termini: Il Lombardo-Veneto formerebbe un regno autonomo sotto il reggimento del Lauchtemberg; i ducati si unirebbero definitivamente al Piemonte, e le truppe piemontesi occuperebbero temporaneamente la Toscana.

— Noi non daremo particolari sulle disposizioni che si prendono nei vari punti dello Stato; soltanto possiamo assicurare che sono, nel complesso, di guerra, e di guerra imminente. (Gazz. di Genova)

**Altra del 12 marzo** — Grandi apprestamenti di guerra; grandi movimenti nell'esercito: Savoia cavalleria e fanteria lasciano quanto prima la nostra città (addi 14), e di vegnente il 25 reggimento, la cavalleria lombarda lascia lo stesso giorno Savigliano. La guerra non ci par lontana.

**Alessandria 11** — Per mercoledì 15, avremo in Alessandria Carlo Alberto qual comandante del Corpo di armata in riserva. (Corr. Merc.)

**Trieste 11 marzo** — L'Osserv. Triestino conferma la notizia del ritorno di Windischgrätz a Buda il 5 marzo col corpo di riserva — Nessuna notizia del teatro della guerra.

**Dai confini Polacchi 24 febb.** — È quasi un anno che si dice continuamente in Prussia, e i russi sono per passare i confini per ristabilire l'antico stato politico, ed intanto si disse persino che già la guardia imperiale era partita da Pietroburgo: noi, dietro le asserzioni di un viaggiatore, possiamo assicurare che attualmente nella Polonia non si trovano più di 80 a 100 mila uomini di truppa russa; che questo numero però appare maggiore per le continue traslocazioni che avvengono per mantenere sempre mobili e pronte all'azione queste truppe. Del resto se ne loda non poco l'ordine e la disciplina, notandosi che esse pagano tutto a contante, sicché lungi dall'essere un carico esse sono fonte di guadagno per i paesi. In una lettera da Mosca è detto: « Circa all'attuale nostra posizione verso la Germania, vi ho già scritto altra volta che il nostro gabinetto è ben alieno dal pensiero di entrar seco lei in guerra, ma egli deve esser pronto ad ogni evento che potrebbe succedere improvvisamente. Di ciò poi si tiene tanto più perentio al vigile nostro governo giunse la notizia di nuove mene rivoluzionarie in Polonia, i cui fili si estendono nella Germania e nella Francia.

Il governatore dell'Esthonia annuncia, che dietro dimanda del plenipotenziario danese, l'Imperatore ha risoluto di non ammettere ne' porti dell'impero, i bastimenti che hanno bandiera del ducato di Schleswig-Holstem.

ATTI UFFICIALI

— Le Chiese e le Corporazioni religiose, i stabilimenti ecclesiastici, ed in generale le mani-morte, sono dichiarate incapaci di acquistare per qualsivoglia titolo, sia lucrativo, sia oneroso, tanto per atto tra vivi, che di ultima volontà.

Sono eccettuali gli stabilimenti di pubblica beneficenza, ai quali sarà permesso di acquistare dietro un autorizzazione speciale del Governo.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

(Continuazione V. n. 31)

21. Il ricorso per riunione ed avocazione spetta al Tribunale Supremo, quando i Tribunali e Giudici nelle Cause da avocarsi o da unirsi, non dipendono da altro Tribunale immediatamente superiore; negli altri casi spetta a questo ultimo.

22. Il ricorso di ricusa dei Giudici sarà sempre portato al Tribunale Supremo.

23. Annullando una Sentenza per violazione di forme sostanziali, il Tribunale supremo rimette la causa al Giudice o Tribunale che l'ha giudicata, o ad altro Giudice o Tribunale d'uguale giurisdizione. Ammettendo il ricorso per manifesta violazione di legge, rimette la causa ad una delle sezioni del Tribunale di appello di Roma, che non l'abbia giudicata.

24. Se quest'ultimo tribunale revoca o riforma la cosa giudicata in vece delle disposizioni del paragrafo 1033 avrà luogo il reclamo a termini del paragrafo 997.

25. Tutte le Cause Civili e Criminali avanti qualsivoglia Giudice o Tribunale di qualunque grado, somma, e materia saranno proposte, e discusse alla pubblica udienza, ove sarà anche pronunziata la Sentenza o decisione.

26. Avanti il Tribunale di Appello di Roma per le materie civili e Criminali, si procederà colle forme, e prescrizioni ora vigenti presso gli altri Tribunali di appello della Repubblica.

27. Avanti il Tribunale Supremo, la citazione che in seguito di ricorso si rinnova al Procuratore, e tutte le citazioni incidenti e successive saranno lette alla pubblica udienza.

28. Nelle cause minori, ed incidenti il medesimo giudicherà sul semplice orale dibattimento. Nondimeno, esigendolo il caso, potrà differire il giudizio ad altra udienza ordinando alle parti l'estensione d'una breve memoria sulle difficoltà da enunciarsi nel decreto di differimento. Tre giorni prima di questa Udienza la medesima sarà distribuita e notificata. Potrà immediatamente definirsi la causa.

29. Nelle cause maggiori rimetterà la causa alla prima udienza dopo un mese.

30. Sei giorni prima della udienza le parti distribuiranno ai Giudici e si notificheranno a vicenda le rispettive difese, tre giorni prima distribuiranno, e si notificheranno le risposte.

31. Il Tribunale potrà nella stessa udienza pronunciare la decisione definitiva. Potrà pure ove l'importanza lo richiedesse differire il giudizio ad altra udienza emanando l'opinamento; nel quale caso si proporrà la causa alla prima udienza dopo venti giorni dall'intimazione del medesimo.

32. Sei giorni prima di questa nuova proposizione la parte distribuirà, e notificherà la risposta all'opinamento, e quella a di cui favore fu preferito, distribuirà, e notificherà la replica tre giorni prima.

33. La risoluzione definitiva del Tribunale appellasi decisione; la medesima si pronuncia come dagli altri tribunali nella pubblica udienza.

34. La liquidazione delle spese si farà colle norme comuni agli altri Tribunali.

35. Il giudizio di liquidazione dei frutti, danni, interessi in specie in seguito della condanna proferita dal Tribunale supremo, sarà introdotto avanti il Tribunale civile di prima istanza competenti nelle azioni personali a termini dei paragrafi 433, 434. del Regolamento giudiziario, qualunque sia la somma, benchè minore di sc. 200.

36. Nel medesimo si osserveranno le norme comuni agli altri pregiudizi di liquidazione di danni, ed interessi.

37. In tutto il resto si osserva avanti il Tribunale supremo la procedura comune ai Tribunali di appello.

38. La tassa degli onorari, e delle funzioni dovute agli Av-

vocati Procuratori nelle cause attitate avanti i Tribunali di Appello, e supremo di Roma è quella vigente presso gli altri Tribunali delle Provincie, coll'aumento di una metà.

39. In tutto quello che non è altrimenti disposto dalla presente legge, si osserveranno le regole precedenti.

40. I termini perentori che fossero spirati dal giorno 9. Febbraio fluo alla promulgazione della presente legge, per la intimazione dell'appello, dell'apposizione ed altri atti giudiziari avanti ai cessati Tribunali della capitale, e delle provincie, saranno prorogati per altri venti giorni dalla pubblicazione della presente legge.

41. Si avrà ragione in fine di lite delle spese occorse avanti la Segnatura per l'unione ed avocazione delle cause quando abbia luogo di fatto in forza delle disposizioni presenti.

Il ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente legge.

Roma dalla nostra Residenza li 3 Marzo 1849.

Seguono le firme.

Il Comitato Esecutivo notifica, che l'Assemblea Costituente Considerando che, mentre non è opera di breve momento la riforma della Criminale legislazione, v'ha altrove nelle presenti condizioni della Repubblica una imperiosa necessità di provvedere con mezzi pronti ed efficaci alla repressione di quei delitti che attentano precipualmente alla sicurezza e tranquillità della Patria.

Previa dichiarazione, che negli Articoli del Regolamento Penale richiamati nella presente legge, dee tenersi come sottoposto qualunque vocabolo allusivo al passato regim; surrogato quello che è proprio dell'attuale Governo Repubblicano;

DECRETI :

Art. 1. Sarà abbreviata e sommaria fino a nuova disposizione la procedura nei seguenti delitti :

I. I delitti contro la Repubblica contemplati dagli Articoli 84, 86, 87, 92 e 95 del Regolamento penale vigente.

II. I delitti contemplati dagli Articoli 126, 127, 128.

III. I delitti di violenza pubblica contemplati dal Titolo III. Libro II.

IV. I furti con violenza personale contemplati dal Titolo XXXVI Libro II.

V. Gli omicidi proditori e le ferite proditorie.

Art. 2. Il Processante appena ricevuta la querela o denuncia, od in qualunque altro modo sia venuto a cognizione del reato, assumerà immediatamente la prova generica.

Art. 3. Se l'imputato è stato arrestato in flagrante, o quasi flagrante si procederà subito al suo interrogatorio.

Art. 4. Se egli non trovasi in arresto, il Processante raccoglierà sommariamente la prova specifica, ed essendovi indizi sufficienti contro l'imputato lo farà arrestare e procedere tosto al suo interrogatorio.

Art. 5. Tre giorni dopo l'interrogatorio verrà trattata la causa alla pubblica discussione, se il processo vien fatto in luogo dove risiede il Tribunale, ed otto giorni dopo, se in altro luogo. In quest'ultimo caso, il Processante, appena interrogato l'imputato, lo trasmetterà subito cogli atti al Tribunale.

Art. 6. Ventiquattro ore prima, relativamente alla prima ipotesi del precedente Articolo; tre giorni, in quanto alla seconda, il Procuratore fiscale e l'accusato presenteranno la lista de' loro testimoni.

Art. 7. Se qualche testimone non comparisce è in facoltà del Tribunale dichiararlo non necessario.

Art. 8. Se nella pubblica discussione sorge la necessità di udire un testimone a carico, od a discarico, non dato in nota, è rimesso alla prudenza del Tribunale il fare un brevissimo differimento. Il Tribunale dovrà sospendere il suo giudizio, trattandosi di ferite; delle quali non sia con certezza stabilita la gravità, fino ad ottenuto definitivo giudizio dei Periti.

Art. 9. La discussione pubblica sarà orale, ed il verbale conterrà solo un'enunciativa abbreviata e sommaria della deposizione dei Testimoni.

Art. 10. Se l'accusato non ha difensore, il Presidente del Tribunale gli ne destinerà uno.

Art. 11. Le sole sentenze portanti condanna capitale sono appellabili, e da giudicarsi in via sommaria anche in grado di appello.

Art. 12. L'appellazione dev'essere interposta dal Difensore, o dall'imputato entro 24 ore dalla pronuncia della Sentenza condannatoria.

Art. 13. Entro le 24 ore dall'interposto Appello, il Tribunale di Prima Istanza deve rimettere d'ufficio il relativo Processo al Tribunale d'Appello. Volendo, potrà intervenire il Preventivo.

Art. 14. Tre giorni dopo il ricevimento del Processo, sarà la causa trattata in pubblica discussione, quando il reo abbia dichiarato di non volere intervenire, ovvero se sia detenuto nel luogo di residenza nel Tribunale di Appello. Il detto termine sarà protratto a giorni otto, se il Preventivo che vuole intervenire sia detenuto in altro luogo.

Art. 15. Non potrà in grado d'Appello aver luogo la ripetizione dei Testimoni uditi in Prima Istanza, nè l'induzione di nuovi Testimoni.

Art. 16. Il Tribunale non potrà sciogliersi senza aver pronunziata la Sentenza.

Art. 17. Le sentenze di Appello condannatorie alla pena capitale si eseguono entro il termine di tre giorni.

Art. 18. Tutte le sentenze assolutorie hanno esecuzione immediata.

Art. 19. Tutte le altre Sentenze saranno eseguite entro 24 ore.

Art. 20. In nessuna causa trattata e decisa in via sommaria sarà ammesso il beneficio di revisione, o qualunque altro rimedio.

Art. 21. Qualunque negligenza o ritardo per parte del Processante del Tribunale, del Procuratore fiscale, o di qualunque altro pubblico funzionario, verrà punita coll'immediata destituzione.

Art. 22. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione della presente Legge.

Roma li 12 Marzo 1849.

PIER-LUIGI DE SANCTIS - Direttore Provisorio Responsabile.